

Analogamente secondo il Worm il diritto naturale di Spinoza è essenzialmente *Naturregesetz*, che si rivela genericamente nella forma dell'autoconservazione. Non la razionalità intrinseca e la conformità allo scopo, ma l'appetito e la capacità di soddisfarlo sono misura e limite del diritto naturale. La ragione riguarda solo gli uomini, mentre la nozione del diritto-potere si estende a tutti i modi della sostanza infinita (1).

Ancora recentemente il Carp affermava che il diritto naturale di Spinoza è strettamente legato al concetto di legge di natura nel senso spinoziano: *lex quae a necessitate naturae rei dependet*, cioè implica la idea della necessità, la quale in ordine alle azioni umane trova la sua ultima espressione in una motivazione interna, e precisamente nel *conatus in suo esse perseverare* (2). Anche il Carp esclude che la necessità implicita nel diritto sia una necessità logica e insiste sulla identificazione spinoziana tra *realitas* e *perfectio*. L'esigenza logica della legge che si impone al volere nella forma del comando o come espressione di un ordine obbiettivo non basta per Spinoza, per il quale la possibilità di realizzare il contenuto della norma è condizione essenziale del diritto. La massima kantiana che il dovere non implica l'essere non ha senso per lo Spinoza per il quale il diritto è essere, cioè realizzazione e non solo esigenza astratta. Secondo il Carp può parlarsi di dovere nella dottrina di Spinoza nel senso di necessità psicologica in quanto la rappresentazione della legge diventa motivo determinante l'operare. Comunque si tratta sempre della applicazione della legge causale al campo del diritto.

8. — La logica conseguenza di questa interpretazione naturalistica del pensiero metafisico di Spinoza doveva essere la negazione della distinzione tra stato naturale e stato civile, e implicitamente l'elisione del patto come mezzo per passare dall'uno all'altro. Il patto significava interruzione dello stato naturale, la sostituzione (non importa qui se totale o parziale) di un ordine nuovo per un atto libero di volere. In questa negazione e in questa elisione concordano sostanzialmente tutti gli interpreti di Spinoza in senso naturalistico. Il carattere della *naturalità* empirica, osserva il Del Vecchio, avrebbe dovuto essere riconosciuto dallo Spinoza alle istituzioni sociali e giuridiche in generale, uniformemente, per ciò che secondo la sua stessa dottrina «omnia ad naturam referri debent», e per natura il Del Vecchio intende la fisica necessità (3).

In forma anche più acuta il Fischer rileva il disagio dei naturalisti della politica di fronte al problema dell'origine contrattuale dello stato.

(1) Cfr. K. WORM, *Sp.'s Naturrecht* (in « Arch. f. Gesch. d. Ph. », N. F., X, p. 500 e seg.

(2) Cfr. CARP, *Naturrecht und Pflichtbegriff nach S.* in « Chronicon » ecc. cit., I, 1921, p. 81.

(3) Cfr. DEL VECCHIO, *op. cit.*, p. 104.